



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class. 34.43.01 / *fasc.* 201.1.1/2021

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – procedure VIA e VAS
[ID_VIP: 9592]
(va@pec.mase.gov.it)

Oggetto:

[ID: 9592] BRINDISI: Realizzazione di un deposito costiero di idrocarburi – gasolio e benzina – con annesso terminale di carico sito nell'area prospiciente la banchina Costa Morena riva del porto di Brindisi.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 25, comma 5.

Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto VIA n. 79 del 13/03/2018.

Proponente: Brundisium S.p.A.

Nulla osta tecnico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla concessione della proroga del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale n. 79 del 2018.

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.it)

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 9592]
(ctva@pec.mase.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
(dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it)
Sezione autorizzazioni ambientali-Servizio VIA e VInCA
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)

 **MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

02/07/2024

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, è stabilito che *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.*

VISTA la Circolare n. 26 del 14/06/2024, recante *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA): aggiornamenti normativi e chiarimenti”*, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, in particolare il paragrafo *“4. LA PROCEDURA DI VPIA NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE [-] Come già rilevato con le Circolari n. 24/2023 e n. 32/2023, tutti i progetti soggetti a VIA, pure se proposti da soggetti privati, sono comunque soggetti anche alla distinta ma parallela procedura di VPIA. Come richiamato nel precedente §3, infatti, la VPIA integra il PFTE da presentarsi ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, c. 1, let. g) e dell’art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006. Fermo restando quanto previsto dall’art. 25, c. 2-sexies, del medesimo D.Lgs. 152/2006 («in ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico [...] o all’esecuzione di saggi archeologici preventivi [...]»), nell’ambito delle procedure di VIA questa Amministrazione è tenuta, quindi, a comunicare le proprie valutazioni circa l’assoggettabilità del progetto alla procedura di cui all’art. 1, c. 7 e ss., dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (ovvero a confermare quelle già espresse fuori dalla procedura di VIA). In caso di pronuncia negativa alla compatibilità ambientale del progetto, l’Ufficio che ha in capo la procedura di VIA dovrà comunicare al Proponente che l’esecuzione della procedura di VPIA di cui all’art. 1, c. 7 e ss., dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (qualora attivata) non trova esecuzione a fronte della valutazione complessiva degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Ciò nonostante, il progetto resta in ogni caso assoggettato a tutte le disposizioni di tutela archeologica contenute nel menzionato All. I.8 al D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che, come già esplicitato con la menzionata Circolare n. 24/2023, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad esempio, a seguito di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri o in sede di contenzioso amministrativo), per la realizzazione dell’intervento restano comunque ferme l’esecuzione delle indagini archeologiche preventive – qualora sia stata attivata la VPIA – e/o l’ottemperanza alle altre prescrizioni di tutela formulate ai sensi dell’art. 1, c. 5, dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (in particolare, alla sorveglianza archeologica in corso d’opera). Le eventuali indagini*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

archeologiche preventive devono concludersi prima dell'affidamento dei lavori o comunque prima della data prevista per l'avvio degli stessi, come più dettagliatamente esplicitato dall'art. 1, c. 10, dello stesso All. I.8. A tal fine, nel caso di superamento del parere negativo dato dal Ministero, l'Ufficio periferico competente avrà cura di dare tempestiva comunicazione a riguardo al Proponente, chiedendo allo stesso la trasmissione di un piano delle indagini preventive, laddove prescritte ...".

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*".

CONSIDERATO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue: "*..., in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità*".

CONSIDERATO che la **Società Brundisium S.p.A.**, con nota prot. n. 209 del 12/03/2023 ha presentato istanza di proroga della validità temporale del decreto VIA n. 79 del 13/03/2018 valutazione di impatto ambientale, successivamente perfezionata, ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006 per il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 25, co.5 del D. Lgs. 152/2006, per la realizzazione del progetto di "**Realizzazione di un deposito costiero di idrocarburi - gasolio e benzina – con annesso terminale di carico sito nell'area prospiciente la banchina costa morena riva del porto di Brindisi**", allegando una "Relazione tecnica" sullo stato di attuazione del progetto nella quale si riportano le motivazioni della richiesta di proroga, il riepilogo dell'iter amministrativo seguito dal progetto, lo stato attuale dell'opera e delle verifiche di ottemperanza del provvedimento di cui si chiede la proroga ed una relazione di aggiornamento tra lo stato attuale e lo stato iniziale con relativo elaborato planimetrico.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica**, ricevuta l'istanza il 14/03/2023, ha dato riscontro alla Società proponente, con nota prot. n. 45445 del 24/03/2023, chiedendo al proponente adempimenti ai fini dell'avvio dell'istruttoria. Successivamente agli invii delle integrazioni richieste da parte del proponente, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 202952 del 12/12/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di proroga e l'avvenuta pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero della documentazione relativa alla suddetta istanza.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** (d'ora in poi "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 41443 del 20/12/2023, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce di comunicare "*se alla luce della documentazione trasmessa (Relazione tecnica) si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi, nell'ambito della procedura di VIA, conclusasi con il citato provvedimento di VIA n. 92/2015*" rappresentando, inoltre, che "*il Proponente a conclusione delle valutazioni contenute nella Relazione tecnica sul Quadro di riferimento ambientale attuale ha riferito che:*

- *Le condizioni ambientali al contorno, rispetto a quelle valutate nel 2015 in sede di redazione SIA, risultano essere immutate, con trend qualitativo per lo più invariato se non, in alcuni casi, addirittura positivo rispetto al passato;*
- *Il contesto archeologico e paesaggistico dell'area risulta immutato rispetto a quello valutato nel 2015;*
- *Non risultano impianti e/o opere realizzate nell'ambito territoriale di cui al realizzando deposito che possano incidere con effetto cumulo sui comparti ambientali, se non quelli già analizzati e attesi nel SIA; e che l'allora Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con il parere reso con nota*

3



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

prot. n. 1661 del 12/11/2015, nell'ambito del procedimento di VIA di cui al suddetto decreto di compatibilità ambientale, ha comunicato che "l'intervento proposto non rientra fra le aree sottoposte alle disposizioni di vincolo ai sensi del D. lgs. 42/2004 di competenza di questa Soprintendenza"; preso atto che il Proponente, con la suddetta istanza di proroga, non ha trasmesso una Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005; si ritiene che il nulla osta tecnico che questo Ministero dovrà rilasciare nell'ambito del procedimento in corso, non conterrà l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004".

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio**, con nota prot. n. 19928 del 10/06/2024, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

«(...)

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame riguarda la rifunzionalizzazione di un sito impiantato nel 1977 e dismesso circa 20 anni fa, ubicato nella zona industriale nord di Brindisi, all'interno del perimetro della zona A.S.I. di Brindisi.

Nell'area oggetto di intervento si individuano ad oggi i seguenti manufatti, come da layout dello stato di fatto di seguito riportato:

Capannone di 1.942 mq e deposito per 330 mq;

Palazzina uffici, servizi e laboratorio per 350 mq;

Terreno di 23.197 mq di cui circa 10.000 mq urbanizzati, su cui sono collocate la pesa mezzi e cabina elettrica;

Serbatoi esterni (n. 12 da 500 mc cadauno, n. 2 da 1.000 mc cadauno);


Serbatoi interni (n. 9 da 60 mc cadauno, n. 2 da 30 mc, n. 3 da 100 mc cadauno, n. 30 di volumetria varia);

Impianti generali;

Cabina di trasformazione;

Impianto di depurazione a fanghi attivi per il trattamento delle acque di lavorazione e acque nere;

Vinodotto interrato di collegamento con il molo, di lunghezza di ca 450,0 m costituito tre tubi metallici da 140 mm.



Layout dello stato di fatto – Relazione tecnica di accompagnamento, fig. 16 (pag. 27)

Nella configurazione progettuale valutata con il Decreto di VIA in oggetto, come da layout dello stato di progetto di seguito riportato, è prevista la dismissione dei manufatti esistenti e la realizzazione di un deposito costiero composto da n. 6 serbatoi di altezza pari a 15,40 mt, destinati allo stoccaggio di prodotti petroliferi, per una capacità complessiva di 27.000 mc netti, di cui:

n. 3 serbatoi della capacità utile di 6.000 mc e diametro di 23,80 m per il gasolio;

n. 3 serbatoi di capacità utile di 3.000 mc e diametro 16,80 m per le benzine.




SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



Layout di progetto – Relazione tecnica di accompagnamento, fig. 1 (pag. 5)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

La situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento è valutata come di seguito.

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI DECRETI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

L'area oggetto di intervento non ricade nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

1.1.b. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI AREE VINCOLATE OPE LEGIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE

L'area oggetto di intervento non interferisce con beni paesaggistici vincolati ope legis.

1.1.c. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI

– PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

In Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015.

L'area di intervento non interferisce con Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici censiti dal PPTR.

Si richiama in particolare, in relazione all'intervento in esame, l'elaborato 4.4.2 Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate del PPTR, che inserisce tra le aree potenzialmente convertibili in APPEA anche le aree del consorzio ASI di Brindisi e che fornisce obiettivi, specifici indirizzi finalizzati ad una conversione in chiave paesaggistica ed ecologica del territorio, comprendendo le reali ricadute di tali temi nella riqualificazione delle aree produttive esistenti.

1.1.d. NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO GRAVANTI NELL'AREA DI INTERVENTO

Non essendoci interferenze dirette con le tutele del PPTR (Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici), non si riscontrano nelle NTA del PPTR prescrizioni inerenti il sito di intervento. Di seguito si riporta uno stralcio cartografico che evidenzia l'ubicazione del sito rispetto alle perimetrazioni del PPTR.



Stralcio della cartografia PPTR con individuazione dell'area di intervento (fonte SIT Puglia)

1.2 Beni architettonici

Nell'area vasta in cui è inserito il lotto di progetto sono ubicati i seguenti beni architettonici:

– CASTELLO ALFONSINO - FORTE A MARE – ISOLA DI S. ANDREA

L'immobile è sottoposto a tutela con provvedimento diretto D.D.R. 07.10.2010 (Allegato 1)

–EX-MAGAZZINO MONTECATINI

L'immobile, sito nell'area di pertinenza dell'Autorità Portuale è sottoposto a tutela con provvedimento diretto D.M. 07.04.1997 (Allegato 2)

–STAZIONE MARITTIMA

L'immobile, sito nell'area di pertinenza dell'Autorità portuale, è tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10 del Codice.

–IDROVORO DI BONIFICA (fg. 59, p.lla 5)

L'immobile, di proprietà demaniale, è tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10 del Codice. Trattasi di un monumento di assoluto pregio, un manufatto della bonifica sorto agli inizi del Novecento lungo il percorso di Fiume Grande e in virtù della presenza dello stesso. Si evidenzia in proposito che il corso del Fiume Grande nel tratto terminale si ramifica e si caratterizza per due sbocchi a mare: uno corrispondente al corso principale del fiume ed uno corrispondente all'estesa area umida che si sviluppa ad est dello stesso, confluendo anch'essa in mare attraverso un ulteriore ponte sottostante via Albert Einstein. Un'ulteriore ramificazione del fiume termina proprio nell'impianto idrovoro risalente ai tempi della bonifica, elemento che sancisce la continuità naturale, ed imprescindibile, tra fiume e mare, inserendosi armonicamente nel fitto canneto che affianca il corso del fiume per lunghi tratti lungo il suo percorso e nelle ramificazioni di foce.

Il presente elenco è da ritenersi non esaustivo, in quanto limitato ai beni in rapporto di intervisibilità e/o ubicati nel perimetro dell'area portuale.

1.3 Beni archeologici

Nessun vincolo nell'area direttamente interessata.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



2. ESPLICITAZIONI DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Come già riferito, il progetto in esame riguarda la realizzazione di un deposito costiero composto da n. 6 serbatoi di altezza pari a 15,40 mt, destinati allo stoccaggio di prodotti petroliferi, per una capacità complessiva di 27.000 mc netti (di cui n. 3 serbatoi della capacità utile di 6.000 mc e diametro di 23,80 m per il gasolio e n. 3 serbatoi di capacità utile di 3.000 mc e diametro 16,80 m per le benzine), previa dismissione dei manufatti dismessi esistenti descritti in premessa.

L'area di intervento è ubicata nel perimetro della centrale esistente, che occupa nella sua totalità una superficie di 225.502 mq, e si affaccia sulla sponda meridionale del porto esterno di Brindisi, a ovest di Fiume Grande.

La superficie complessiva dell'intero lotto è di circa 23.200 mq, di cui la parte urbanizzata è di circa 2.400 mq. In particolare l'opificio industriale esistente occupa un'impronta di circa 2.230 mq, mentre gli uffici a piano terra e primo sono di circa 170 mq. L'accessibilità è garantita dalla via E. Majorana attraverso un cancello in ferro scorrevole ed è interamente recintato con rete metallica e paletti in acciaio; esso confina a Nord e ad Ovest con la viabilità della zona Industriale, a sud e a Est con altre aziende private.

2.1 Beni paesaggistici

L'interferenza degli interventi di nuova realizzazione in progetto con le aree vincolate è da verificare alla luce di quanto riportato nel presente paragrafo.

2.1.1 - Impatti verificati

La realizzazione del progetto in esame non comporta sostanziali modifiche alla connotazione industriale dell'area interessata in quanto i nuovi manufatti si inseriscono all'interno del perimetro dell'area industriale esistente e sono inseriti nella maglia dei lotti industriali e affiancati da altri manufatti esistenti. I fotoinserimenti realizzati, tuttavia, mostrano l'emergenza in altezza delle opere di progetto rispetto all'attuale sky-line: si fa riferimento in particolare all'altezza dei serbatoi. Si ritiene tuttavia che tali opere, stante le misure di compensazione paesaggistica proposte (demolizione di altri manufatti e inserimento di barriera perimetrale arborea) e la particolare ubicazione delle stesse (inseriti nella maglia dei lotti industriali e affiancati da altri manufatti esistenti), possa essere ragionevolmente assorbita dal contesto, in quanto non muta la percezione d'insieme dei luoghi a lunga distanza o a distanza ravvicinata e il rapporto di intervisibilità esistente tra il sito industriale e il contesto paesaggistico di riferimento.

2.1.3 - Impatti potenziali

L'intervento descritto non produce impatti potenziali ulteriori rispetto a quelli già esistenti dovuti alla presenza dell'insediamento industriale, in quanto le opere di progetto non comportano un aggravio ulteriore agli elementi naturalistici e paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

2.1.4 - Valutazioni circa la qualità dell'intervento

Alla luce di tutto quanto riferito e in coerenza con le prescrizioni già rese nel Decreto di VIA n. 79 del 13/03/2018, si ritiene che il progetto evidenzia profili di possibile miglioramento dell'inserimento paesaggistico in coerenza con le indicazioni impartite nell'elaborato 4.4.2 **Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate del PPTR**, che forniscono obiettivi e specifici indirizzi finalizzati ad una conversione in chiave paesaggistica ed ecologica del territorio, comprendendo le reali ricadute di tali temi nella riqualificazione delle aree produttive esistenti.

La prevista demolizione di manufatti industriali dismessi e l'inserimento di una barriera perimetrale arborea, tuttavia, sono da considerarsi di per sé interventi di compensazione paesaggistica.

2.2 Beni architettonici

Le opere di progetto non mutano la percezione d'insieme dei luoghi a lunga distanza o a distanza ravvicinata e il rapporto di intervisibilità esistente tra il sito industriale e le emergenze monumentali elencate nel precedente para. 1.2.

2.3 Beni archeologici

L'intervento in esame interessa un'area in buona parte già compromessa, la cui visibilità in fase di ricognizione era scarsa. Tenuto conto delle risultanze di altre indagini preventive condotte nelle immediate adiacenze dell'area in esame, considerata, altresì, la prossimità al sito archeologico di Punta Le Terrare (provvedimento di tutela D.M.

7



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

19/08/1970), si confermano le prescrizioni impartite con la nota SABAP per le province di Brindisi, Lecce e Taranto prot. n. 21332 del 15/11/2017, nella quale si chiedeva la sorveglianza archeologica in corso d'opera, quale misura cautelativa finalizzata ad escludere eventuali interferenze con il patrimonio storico-archeologico al momento non censito.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati trasmessi e in particolare la Relazione tecnica integrativa aggiornata, considerato che non sono intervenuti mutamenti sostanziali del contesto ambientale di riferimento né del quadro normativo di settore, ai fini della proroga richiesta, **conferma il proprio parere endoprocedimentale favorevole reso per il progetto indicato in oggetto, condividendo le prescrizioni già impartite con il Decreto di VIA n. n. 79 del 13/03/2018**».

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 20264 del 12/06/2024, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – ivi compresa la documentazione integrativa prodotta – per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si concorda con il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 8736 del 30/05/2024 e si specifica quanto segue.

PREMESSO che il progetto in esame è stato sottoposto al procedimento di VIA ID_3123, conclusosi con il Decreto n. 79 del 13/03/2018 di compatibilità ambientale subordinata all'ottemperanza delle condizioni ivi indicate, che costituisce l'oggetto della presente istanza di proroga;

CONSIDERATO che il progetto in esame non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO inoltre che non sono intervenuti mutamenti sostanziali del contesto ambientale di riferimento rispetto a quanto già oggetto di valutazione nell'ambito della precedente VIA ID_3123;

CONSIDERATO infine che l'intervento interessa terreni le cui stratigrafie sono in buona parte già compromesse, ma che, vista la vicinanza al sito archeologico di Punta Le Terrare (tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, in forza del D.M. 19/08/1970) e visti i risultati di altre indagini archeologiche condotte nell'area circostante, non si può escludere la sussistenza di un interesse archeologico nei terreni interessati;

si conferma la necessità di **sottoporre a sorveglianza archeologica in corso d'opera «tutti i lavori previsti nell'area che comportano movimenti di terreno anche minimi in superficie»**, secondo quanto già richiesto da questa Direzione generale con il parere tecnico istruttorio n. 787 dell'11/01/2018, allegato al provvedimento di VIA n. 79/2018.

Pertanto, si ritiene che il provvedimento di VIA in parola sia **prorogabile**, come richiesto dall'istante, **a condizione che siano ottemperate le condizioni ambientali n. B.1-4 ivi contenute**. Al riguardo, si evidenzia che l'Ufficio attualmente competente per territorio è la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, alla quale vanno quindi demandate le relative attività di verifica di ottemperanza».

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 79 del 13/03/2018 che aveva prescritto che il progetto di cui trattasi doveva essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

PRESO ATTO delle motivazioni riferite dal Proponente in merito alla mancata conclusione delle opere nei tempi previsti dal decreto di compatibilità ambientale del 2015, riferibili all'espletamento di "tutti i sub procedimenti previsti dalla legge" e agli "asestamenti progettuali resisi necessari per ottimizzare e adeguare la progettazione alla particolare condizione del sito", ovvero la parziale interferenza, nel progetto originario, della porzione est dello stabilimento con la fascia di rispetto del vincolo aeronautico ENAC (zona C a tutela bassa) e la conseguente progettazione di una variante che prevedesse l'eliminazione dei due serbatoi ricadenti nella suddetta area.

PRESO ATTO che il proponente riferisce che, rispetto alla data di redazione dello SIA (2015) ad oggi, lo stato di fatto dell'immobile presente nel lotto nella disponibilità della Società Brundisium S.p.A. risulta immutato.

RITENUTO, pertanto che, per gli aspetti di competenza di questo Ministero (aspetti relativi al patrimonio culturale e al paesaggio), nel periodo intercorrente tra il decreto di compatibilità ambientale e la presentazione dell'istanza di proroga non sono intervenute modifiche tali da far ritenere necessaria la sottoposizione del progetto a nuova procedura di VIA.

RITENUTO infatti di concordare con la competente Soprintendenza laddove riferisce che "l'intervento descritto non produce impatti potenziali ulteriori rispetto a quelli già esistenti dovuti alla presenza dell'insediamento industriale, in

8



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

quanto le opere di progetto non comportano un aggravio ulteriore agli elementi naturalistici e paesaggistici presenti nel contesto di riferimento”.

RICHIAMATE le prescrizioni [oggi condizioni ambientali] impartite con il parere tecnico istruttorio dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali prot. n. 787 dell’11/01/2018, contenute nella Sezione B del DM n. 79 del 2018, dalla n. 1 alla n. 5.

RICHIAMATI i termini entro i quali le prescritte condizioni ambientali devono essere ottemperate dalla Società Proponente.


RITENUTO che, con riferimento alle suddette condizioni ambientali, sia necessario precisare che, a seguito dell’emanazione del d.P.C.M. n. 169 del 2019, per “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto” si deve intendere la “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce” che, con il presente parere o nulla osta, viene indicata quale Ente vigilante deputato alla verifica di ottemperanza delle citate prescrizioni dettate con il decreto di compatibilità ambientale n. 79/2018.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto dichiarato dalla competente Soprintendenza ABAP, l’intervento in esame non interferisce direttamente su beni paesaggistici tutelati dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio e che, pertanto, il concerto previsto all’art. 25, co. 2-*quinquies*, del D. lgs. 152 del 2006, non comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. lgs. 42 del 2004.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Società Brundisium S.p.A. con l’istanza di proroga del 12/03/2023.

A conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto; considerate le valutazioni e le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce con il parere endoprocedimentale sopra trascritto del 30/05/2024 nonché il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 12/06/2024, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** ritiene di poter confermare le valutazioni già effettuate in merito al progetto in questione nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con il DM VIA n. 79 del 13/03/2018 ed esprime, per quanto di competenza, il proprio **nulla osta alla concessione della proroga per la durata di cinque anni**, a decorrere dal 07/04/2023, del termine di efficacia del citato DM/VIA n. 79/2018, richiesta dalla Società Brundisium S.p.A., per la **“Realizzazione di un deposito costiero di idrocarburi – gasolio e benzina – con annesso terminale di carico sito nell’area prospiciente la banchina Costa Morena riva del porto di Brindisi”**, nel rispetto, delle condizioni ambientali indicate da questo Ministero nella Sezione B del sopracitato decreto di compatibilità ambientale.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Responsabile del Procedimento 
UOTT n. 5 - arch. Carmela Iannotti
(tel. 06/67234566 – carmela.iannotti@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V
dott. Massimo Castaldi

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO DELLA CULTURA
SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it